

Condizioni Complementari (CC)

Assicurazione cose Professional Assicurazione Epidemie /

Edizione 06.2016

Condizioni Complementari (CC)

1 Estensione della copertura assicurativa

1.1 Oggetto dell'assicurazione

AXA, entro i limiti delle prestazioni assicurate, presta la copertura assicurativa contro le conseguenze economiche di:

- a) chiusura o quarantena di aziende e parti di azienda;
- b) distruzione delle merci contaminate o presunte tali;
- c) interdizione dell'attività lavorativa per singole persone occupate nell'azienda;
- d) divieto di fornire merci a clienti dello stipulante;
- e) chiusura di aziende terze fornitrici o acquirenti (danni consequenziali);
- f) imposizione del divieto d'accesso al territorio comunale sul quale si trova l'azienda assicurata;
- g) divieto di balneazione nelle acque confinanti con l'azienda assicurata o negli stabilimenti balneari assicurati;
- h) divieto di organizzare feste o altre manifestazioni;
- i) annullamento di accantonamenti militari.

Per le conseguenze economiche di questi provvedimenti la copertura assicurativa è operante se le competenti autorità svizzere o del Liechtenstein hanno individuato agenti patogeni di malattie contagiose e, in virtù di disposizioni di diritto pubblico, hanno ordinato dei provvedimenti al fine di evitare il propagarsi di malattie contagiose.

AXA riconosce anche i danni alle merci (esclusivamente danni materiali), qualora, in caso di superamento dei valori limite, un laboratorio neutrale, indipendente dallo stipulante e accreditato raccomandi dei provvedimenti che avrebbero dovuto essere ordinati dalle competenti autorità svizzere, conformemente alle vigenti disposizioni di diritto pubblico.

Ai sensi del presente contratto sono considerate contagiose le malattie causate da agenti patogeni e trasmissibili all'uomo o agli animali, le quali di regola devono essere denunciate all'autorità sanitaria:

- a) affezioni causate da batteri: per es. botulismo, salmonellosi, dissenteria, tifo, colera, legionellosi, listeriosi, carbonchio, scarlattina, tubercolosi, meningite, ecc.;
- b) affezioni causate da virus: per es. epatite, rabbia, varicella, infezione da norovirus, morbillo, rosolia, afta epizootica, ecc.;
- c) affezioni causate da parassiti: pulci, pidocchi, cimici, scabbia, ascaridi, ecc.

1.2 Sostanze estranee e componenti

È coperto dall'assicurazione il danno materiale causato dalla contaminazione di merci con sostanze elencate nell'Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE). Un danno è riconosciuto se al momento in cui si è verificato l'evento in questione sono stati superati i

valori limite elencati in maniera esaustiva nell'OSoE e di conseguenza, conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari, le merci non possono più essere messe in circolazione (pericolo per la salute). Sono considerate sostanze estranee e componenti i pesticidi, metalli, metalloidi, fitormoni nonché sostanze speciali come iodio, nitrati, ecc.

L'assicurazione non copre invece i danni causati da radionuclidi e, nel caso di latte e latticini, i danni causati da agenti farmacologici usati a scopo preventivo o terapeutico.

1.3 Danni a merci refrigerate e surgelate

Sono coperti i danni materiali in caso di deterioramento di merci refrigerate e surgelate a seguito di interruzione della produzione di freddo nelle unità di refrigerazione (incl. celle frigorifere). Per merci refrigerate si intendono i generi alimentari destinati all'alimentazione umana che, ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari, vanno conservati in frigorifero al fine di garantirne la sicurezza. Per merci surgelate si intendono i generi alimentari destinati all'alimentazione umana che erano stati conservati a temperature inferiori a -15° Celsius. Le merci refrigerate sono considerate come deperite se, a seguito di un difetto dell'impianto frigorifero o un'interruzione dell'alimentazione di energia elettrica all'azienda assicurata, la merce non può più essere commercializzata ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr). Le merci surgelate sono considerate come deperite se, a seguito di un difetto dell'impianto frigorifero o un'interruzione dell'alimentazione di energia elettrica all'azienda assicurata, viene superata la temperatura di 0° Celsius e la merce non può più essere commercializzata ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr).

La somma assicurata concordata nella polizza s'intende per ogni unità di refrigerazione e anno (nell'arco di 365 giorni prima del verificarsi dell'attuale evento). In caso d'interruzione dell'alimentazione di energia elettrica all'azienda assicurata, la somma assicurata s'intende per ogni sinistro e unità di refrigerazione.

Per unità di refrigerazione sono intesi tutti i refrigeratori o le celle frigorifere alimentati dallo stesso impianto frigorifero. L'approvvigionamento di energia elettrica non costituisce parte integrante di un'unità di refrigerazione. L'assicurazione non copre i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, eventi naturali, cattiva manutenzione, cessazione dell'alimentazione di energia elettrica nell'edificio dell'azienda assicurata, errata manipolazione nonché i danni agli impianti stessi.

Per gli impianti frigoriferi che al verificarsi del sinistro sono più vecchi di 15 anni viene risarcito al massimo un solo sinistro.

1.4 Prestazioni in caso di perdita di reddito

Durante la chiusura dell'azienda ordinata dalle autorità, AXA versa un'indennità forfetaria per ogni giorno civile.

Quest'indennità giornaliera ammonta:

- per le aziende commerciali all'1,00%
- per le aziende con produzione e/o con commercio al dettaglio 1,25%
- per le aziende di ristorazione e le rimanenti aziende al 2,00%

della cifra d'affari conseguita dall'azienda interessata durante l'esercizio immediatamente precedente alla data del sinistro. Qualora un'azienda appartenga a più categorie, l'indennità forfetaria viene calcolata separatamente per ogni sua parte.

Qualora lo stipulante faccia valere, per il periodo in cui l'azienda è rimasta chiusa, una perdita di introiti maggiore o, dopo la riapertura, un'ulteriore perdita parziale, AXA paga la differenza tra la cifra d'affari realizzata nel corso della durata della garanzia e quella prevista senza il verificarsi dell'evento, meno la differenza fra le spese previste e quelle effettivamente sostenute. Eventuali indennità forfetarie già versate vengono dedotte.

Il calcolo delle indennità si applica anche per le perdite di introiti in seguito alla chiusura parziale dell'azienda. Per la parziale perdita di introiti che ne consegue, il danno subito dalla parte colpita dell'azienda viene risarcito proporzionalmente alla cifra d'affari complessiva, ossia viene ridotto in proporzione. A tale scopo si tiene conto delle cifre delle singole parti di azienda colpite direttamente o indirettamente dal sinistro.

La durata della garanzia è di 90 giorni. Per le aziende con attività stagionale la durata della garanzia termina il giorno in cui l'azienda sarebbe stata comunque chiusa anche se non si fosse verificato il sinistro.

Le perdite di introiti che sono la conseguenza diretta di un divieto di fornire merci a clienti o di una chiusura di un'azienda di terzi, ordinata dall'autorità, sono coperte da AXA soltanto se la perdita fatta registrare dall'azienda assicurata per la durata effettiva del provvedimento ammonta almeno al 20% degli introiti.

1.5 Prestazioni in caso di interdizione dell'attività lavorativa

Durante il periodo di interdizione dell'attività lavorativa di singole persone, al massimo per la durata di 90 giorni, AXA risarcisce entro i limiti della somma assicurata le spese supplementari derivanti dall'interdizione. La chiusura aziendale non è considerata come interdizione dell'attività lavorativa.

1.6 Prestazioni in caso di danni alle merci

Sono considerate merci le materie gregge impiegate per la produzione, i prodotti in corso di fabbricazione e quelli finiti nonché gli altri materiali utilizzati nell'azienda ed i rifiuti riciclabili. L'assicurazione copre:

- merci proprie;
- merci appartenenti a terzi per le quali lo stipulante risponde per contratto o per legge;
- merci già consegnate a terzi.

Lo stipulante deve provare che tali merci sono state comperate e contaminate nell'azienda assicurata. Se le merci sono assicurate in tutto il mondo, AXA rim-

borsa soltanto i danni derivanti da provvedimenti delle autorità competenti, nella misura in cui le autorità svizzere avrebbero agito analogamente ai sensi del vigente diritto svizzero.

Entro i limiti della somma assicurata specificata nella polizza per ogni stabilimento o sede, AXA rimborsa la differenza del valore delle merci prima e dopo il verificarsi del sinistro. Le merci presso terzi sono assicurate entro i limiti della somma assicurata complessiva prevista per le merci. Il prezzo di mercato al momento del sinistro costituisce la base per il risarcimento. AXA non è obbligata a riprendere la merce danneggiata.

Qualora delle merci possano venir rese di nuovo utilizzabili, AXA paga le spese per la trasformazione, il travaso e/o il reimballaggio e risarcisce un eventuale minor valore residuo.

1.7 Prestazioni in caso di spese supplementari

Qualora si verifichi un sinistro assicurato, l'assicurazione copre le spese per:

- a) ripulitura e disinfezione dell'azienda e/o del mezzo di trasporto nonché per conseguenti danni materiali a stabili, mobilio e mezzi di trasporto;
- b) trasporto, deposito e distruzione di merci e cose assicurate;
- c) visite mediche (comprese le analisi eseguite da laboratori riconosciuti) e vaccinazioni di persone occupate nell'azienda e di loro conviventi;
- d) altri controlli eseguiti nell'azienda con il consenso di AXA.

AXA rimborsa solo la parte delle spese che non è o non avrebbe potuto essere assicurata in altro modo (copertura sussidiaria).

L'assicurazione non copre le ricerche per dimostrare i danni.

In caso di danni materiali, AXA risarcisce il valore a nuovo, qualora si tratti di danno parziale, però, al massimo le spese di riparazione. Le altre spese vengono risarcite sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati.

1.8 Delimitazione della copertura assicurativa

1.8.1 Danni non assicurati

L'assicurazione non copre i danni

- a) causati da virus influenzali e da prioni (scrapie, mucca pazza, Creutzfeldt-Jakob, ecc.);
- b) dovuti a germi patogeni per i quali sia stato dichiarato a livello nazionale o internazionale il grado pandemico OMS 5 o 6;
- c) conseguenti a misure per la lotta contro le epidemie animali;
- d) che non sono riconducibili a uno dei rischi assicurati, come per es.
 - la responsabilità contrattuale nei confronti di terzi;
 - le raccomandazioni di terzi che sono irrilevanti per le autorità;
 - i provvedimenti ordinati dalle autorità il cui fine diretto non è quello di evitare il propagarsi di malattie contagiose, come per es. quelli concernenti il risanamento dell'azienda o la disinfestazione di cimici, topi, ecc.;

- e) a merci o i danni conseguenti a merci prodotte su impianti o parti di impianto prima che questi siano pronti per entrare in esercizio. Gli impianti o le parti di impianto sono considerati pronti per entrare in esercizio solo dopo che la fase di prova sia conclusa e il collaudo ufficiale sia avvenuto (con relativo verbale);
- f) a merci o i danni conseguenti a merci, su cui si riscontrano carenze igieniche dovute alla modifica intenzionale della consueta prassi di fabbricazione;
- g) conseguenti a metodi sperimentali di produzione;
- h) causati all'interno della produzione di formaggio dell'azienda;
- i) causati all'interno dell'allevamento di bestiame dell'azienda;
- j) dovuti al superamento di valori di tolleranza previsti dalle ordinanze della legge sulle derrate alimentari, nonché di valori relativi ai «germi testimoni della carenza di igiene» dell'Ordinanza sul controllo del latte (OCL) e delle ordinanze da essa derivate sulla trasformazione del latte nelle aziende industriali e artigiane;
- k) causati da parassiti come topi, ratti, tignole, acari, ecc., quando è dimostrato che il danno non è causa di malattie contagiose;

- l) conseguenti alla presa in consegna di merci della cui infezione o contaminazione o del relativo sospetto lo stipulante, o i suoi ausiliari, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza usando la dovuta diligenza;
- m) alla carne o causati dalla carne non ancora ammessa al consumo, da parte degli organi ufficiali di ispezione delle carni. Lo stesso vale per la carne importata soggetta ad ispezione da parte degli organi ufficiali svizzeri;
- n) causati dallo stipulante o dai suoi ausiliari contravvenendo intenzionalmente a norme di legge o a disposizioni delle autorità;
- o) dovuti ad eventi naturali quali: piene, inondazioni, uragani, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta sassi e smottamenti del terreno, qualora questi siano la causa diretta del danno.

1.8.2

Cose e animali non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) le merci che al momento della presa in consegna da parte dello stipulante o dei suoi ausiliari erano già contaminate da agenti patogeni o da sostanze estranee e componenti;
- b) le piante vive;
- c) gli animali vivi.

Notificare un sinistro? /

Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido – online all'indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)



ridefiniamo / l'assicurazione

